

STATUTO

**OLTRE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
E.T.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTANISSETTA CL CONTRADA
BAGNO S.

Numero REA: CL - 116971

Codice fiscale: 02056690858

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-01-2020 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO		
OLTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E.T.S.		Allegato "A"
TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		Rep.n.6912 Racc.n.4305
ART. 1 (DENOMINAZIONE)		
- E' costituita una società cooperativa sociale denominata		
"OLTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E.T.S."		
ART. 2 (SEDE) - La società ha sede legale in Caltanissetta,		
all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente		
Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter		
delle disposizioni di attuazione del codice civile.		
Con decisione dell'Organo Amministrativo la società potrà tra-		
sferire la sede all'interno dello stesso Comune, istituire e		
sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche		
altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è neces-		
saria la decisione dei soci.		
ART. 3 (DURATA) - La durata della società è fissata fino al 31		
dicembre 2069, e potrà essere prorogata con deliberazione		
dell'assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i so-		
ci dissenzienti.		
TITOLO II: SCOPO - OGGETTO		
ART. 4 (SCOPO MUTUALISTICO) - La cooperativa, conformemente		
all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si		
propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla		
promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, con		
speciale riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati e		

	con particolare e prevalente riferimento a persone utenti di
	comunità di recupero o centri di riabilitazione dell'Associa-
	zione CASA ROSETTA, sviluppando fra essi lo spirito mutuali-
	stico e solidaristico mediante lo svolgimento di attività di-
	verse, agricole, industriali, commerciali o di servizi fina-
	lizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di
	cui all'art.1, lett.b della legge 381/91.
	La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai
	propri soci cooperatori occasioni di lavoro ed una remunera-
	zione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni
	rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo
	che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera
	individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma
	associata e la prestazione della propria attività lavorativa a
	favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
	La cooperativa nello svolgimento della propria attività, si
	avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei so-
	ci, ed intende orientare la propria gestione al conseguimento
	dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi
	dell'art.2512 e seguenti del codice civile.
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto
	dalla L.3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e inte-
	grazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in

	qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana
	(ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non oc-
	casionale).
	La cooperativa potrà aderire ad organismi economici, sindaca-
	li, professionali che si propongano attività mutualistiche, di
	lavoro, di servizio o similari, e si propone di partecipare al
	rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano e
	pertanto potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappre-
	sentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione
	ha la propria sede sociale ed alle sue articolazione di cate-
	goria e di settore.
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.
	ART. 5 (OGGETTO SOCIALE)
	Allo scopo di raggiungere gli obiettivi ed i fini di cui
	all'art.4, la Cooperativa, in attuazione dei principi della
	mutualità prevalente, ha lo scopo di perseguire l'interesse
	generale della comunità alla promozione umana e
	all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con
	speciale riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati e
	con particolare e prevalente riferimento a persone utenti di
	comunità di recupero o centri di riabilitazione dell'Associa-
	zione CASA ROSETTA.
	La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e perse-
	gue l'interesse generale della comunità alla promozione umana
	ed all'integrazione sociale attraverso lo svolgimento di at-

	tività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servi-
	zi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantag-
	giate di cui all’art.4 della legge 381/91 ed eventuali modifi-
	cazioni ed integrazioni, attuando in forma mutualistica e sen-
	za fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne è
	l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci,
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
	La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può
	svolgere la propria attività anche con terzi.
	La cooperativa opera nei seguenti settori:
	• Coltivazioni di fondi;
	• Coltivazione, trattamento e/o lavorazione, conservazione
	e commercializzazione di erbe aromatiche, spezie, piante offi-
	cinali, bacche, frutti e semi oleosi, tabacco, e altri semina-
	tivi e colture biologiche e non biologiche;
	• Coltivazioni floricole e piante ornamentali;
	• Orto-culture specializzate vivaistiche e sementiere;
	• Coltivazione di ortaggi;
	• Colture vinicole, olivicole, agrumicole e frutticole;
	• Produzione, trasformazione e imbottigliamento di olii
	essenziali, prodotti da distillazione di fiori, piante aroma-
	tiche e spezie.
	• Produzione, trasformazione e imbottigliamento di distil-
	lati in genere;
	• Produzione di piante aromatiche essiccate, tritate e

	confezionate;	
	• Produzione e commercializzazione di pellet;	
	• Selvicoltura;	
	• Allevamento di animali;	
	• Attività connesse: si intendono connesse le attività di-	
	rette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, com-	
	mercializzazione e valorizzazione che abbiano come oggetto	
	prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo	
	o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla	
	fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalen-	
	te di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiega-	
	te nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività	
	di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e fo-	
	restale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla	
	legge (art.2135 c.c., così sostituito dall' art. 1 D.lgs	
	228/2001).	
	• Vendita diretta (art. 4 D.LGS. 99/2004 E ART. 4 D. lgs	
	228/2001) di tutti i prodotti elencati nel presente oggetto	
	sociale: con apertura di punti vendita, in forma itinerante,	
	al dettaglio su aree pubbliche o locali aperti al pubblico e	
	tramite il commercio elettronico;	
	• Conduzione associata dei terreni conferiti dai soci;	
	• Commercializzazione all'ingrosso e al minuto di prodotti	
	agricoli, zootecnici ed alimentari, sia di propria produzione,	
	sia quelli prodotti dalla coltivazione dei terreni conferiti	

	dai soci e quelli altrui;	
	• Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, fun-	
	ghi, spezie e prodotti similari anche in forma di conserve,	
	estratti, elisir, succhi e bibite;	
	• Commercializzazione con marchio proprio di tutti i pro-	
	dotti elencati nel presente oggetto sociale;	
	• Istituire campi per la riproduzione delle sementi elette	
	e vivai di piante di ogni specie, fruttifere e forestali ed il	
	collocamento di esse in opera anche in conto terzi;	
	• Sviluppare l'allevamento razionale di bovini ed animali	
	utili in genere per l'agricoltura e con attitudini alla produ-	
	zione di carne, latte, uova e lavoro, promuovere	
	l'introduzione di razze pregiate.	
	• Istituire, organizzare mercati di campagna per la vendi-	
	ta diretta ai consumatori;	
	• Trasformazione delle piante officinali, estratti vegeta-	
	li per uso erboristico, farmaceutico, cosmetico;	
	• Produzione e commercializzazione di integratori alimen-	
	tari da agricolture biologiche;	
	• Allevare animali di grosso e piccolo taglio ed in parti-	
	colare, apicoltura, conigliatura, pellicoltura, elicoltura,	
	lambricoltura, costruire e gestire fungaie, costruire e gesti-	
	re macelli e spacci per la vendita all'ingrosso e al minuto di	
	prodotti agricoli, trasportare animali e derrate agricole,	
	produrre e vendere concime;	

	Raccogliere, manipolare, conservare, trasformare, com-
	mercializzare e valorizzare i prodotti apistici, quali api,
	miele, cera, propoli, pappa reale, idromele e tutti i prodotti
	che derivano dall'apicoltura;
	Produzione di concimi biologici e loro commercializza-
	zione;
	Lavori di giardinaggio e manutenzione verde pubblico;
	Costruire serre e gestirle nel loro complesso;
	Richiedere l'affidamento di fondi rustici e di fabbrica-
	ti annessi alla produzione agricola derivanti da progetti so-
	ciali (beni confiscati) con il fine di renderli fruibili ai
	soci per gli scopi della cooperativa;
	Allevare selvaggina di varia specie da destinare anche
	al ripopolamento faunistico;
	Trasformare industrialmente i prodotti agrumicoli, orto-
	frutticoli, olivicoli e zootecnici forniti dai soci, nei loro
	derivati e sottoprodotti;
	Servizi di disinfestazione in generale;
	Servizi di sostegno o di supporto;
	Istituire, gestire fattorie didattiche;
	Vendere direttamente ed indirettamente impianti per la
	raccolta, il condizionamento, la lavorazione, il confeziona-
	mento e la commercializzazione dei prodotti conferiti dagli
	associati;
	Servizi di manutenzione verde pubblico, giardini, ville,

	piscine, parchi, riserve naturali;	
	• Incoraggiare la formazione professionale dei soci della	
	cooperativa provvedendo a promuovere l'acquisizione di atte-	
	stati utili alla corretta gestione delle risorse agro-	
	ambientali e finanziarie della stessa.	
	• Promuovere e organizzare corsi di formazione professio-	
	nale dedicati a specifiche colture, particolarmente rare e	
	pregiate.	
	La cooperativa potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte	
	le iniziative culturali, ricreative e assistenziali atte a	
	diffondere i principi della solidarietà e della responsabilità	
	sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita socia-	
	li, culturali, ed economiche delle persone in condizioni di	
	svantaggio sia esso di natura psico-fisica o socio culturale	
	ed economica e delle loro famiglie.	
	La cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e i nego-	
	zi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali. Potrà partecipare in altre imprese, consorzi e asso-	
	ciazioni a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato. La cooperativa potrà svolgere qualunque attività	
	connessa od affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria	
	necessarie alla realizzazione degli scopi sociali.	
	La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo	

	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenzia-	
	mento aziendale.	
	Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riser-	
	vate agli intermediari finanziari di cui all'art.106 del	
	D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società	
	di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998	
	n.58 e quelle di mediazione di cui alla L. 3 febbraio 1989	
	n.39, le attività professionali protette di cui alla L. 23 no-	
	vembre 1939 n.1815 e loro modifiche, integrazioni e sostitu-	
	zioni e comunque tutte le attività che per legge sono riserva-	
	te a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti	
	dalla società.	
	La società può emettere strumenti finanziari nei limiti previ-	
	sti dall'art. 2526 ultimo comma c.c. ed assumere partecipazio-	
	ni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato.	
	La società può ricevere prestiti da soci, finalizzati al rag-	
	giungimento del proprio oggetto, secondo i criteri ed i limiti	
	fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito Regolamento approvato dall'assemblea sociale.	
	La cooperativa può aderire a consorzi o gruppi cooperativi pa-	
	ritetici ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile.	
	TITOLO III: SOCI	
	ART. 6 (SOCI COOPERATORI ORDINARI) - Il numero dei soci coope-	

	ratori è illimitato e non può essere inferiore al minimo sta-
	bilito dalla legge.
	Possono essere soci cooperatori:
	a) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente
	capaci di agire, disponibili a prestare la propria attività
	lavorativa per il conseguimento dell'oggetto sociale, in qua-
	lità di "soci lavoratori" della cooperativa; precisato che -
	ai sensi dell'art. 10 della legge n. 381/1991 - alle coopera-
	tive istituite ai sensi della presente legge non si applicano
	le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815;
	b) - le persone fisiche svantaggiate di cui all'art. 4 comma 1
	legge 381/1991, che devono costituire almeno il trenta per
	cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con
	il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stes-
	sa;
	c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 2 della legge
	n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gra-
	tuitamente, per fini di solidarietà;
	d) - le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statu-
	ti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n.
	381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle
	cooperative sociali.
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle supe-
	riori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate categorie
	di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542

	del codice civile.	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una ca-	
	tegoria speciale in ragione dell'interesse:	
	1. alla loro formazione professionale;	
	2. al loro inserimento nell'impresa.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali, nel caso sub 1), coloro che debbano completare o in-	
	tegrare la loro formazione professionale in ragione del perse-	
	guimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le	
	strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. L'organo	
	amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali,	
	nel caso sub 2) coloro che sono in grado di concorrere, ancor-	
	ché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed e-	
	conomici, in coerenza con le strategie di medio e lungo perio-	
	do della cooperativa. La delibera di ammissione dell'organo	
	amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito	
	regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del so-	
	cio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento	
	dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cin-	

	quanta percento) di quella prevista per i soci ordinari. Ai
	soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dallo
	statuto, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in rela-
	zione ai costi di formazione professionale o di inserimento
	nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque
	l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capita-
	le sociale. Il socio appartenente alla categoria speciale ha
	diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto
	di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-
	blea altri soci. Il socio appartenente alla categoria speciale
	non può essere eletto amministratore. I soci speciali possono
	recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale
	e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedi-
	mento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono
	essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo
	di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e
	dal presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di
	formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a gode-
	re i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condi-
	zione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di
	ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la forma-
	zione professionale, conseguendo i livelli qualitativi presta-
	biliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni

	di partecipazione all'attività economica della cooperativa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione azien-	
	dale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la	
	delibera di ammissione in qualità di socio ordinario	
	all'interessato, secondo quanto previsto dal presente statuto	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo am-	
	ministrativo può deliberare l'esclusione del socio speciale	
	nei termini e con le modalità previsti dal presente statuto.	
	ART. 7 (DOMANDA DI AMMISSIONE) - Chi intende essere ammesso	
	come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda	
	scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	- nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita;	
	- i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui chie-	
	de di essere iscritto;	
	- l'attività svolta, la condizione professionale e le specifi-	
	che competenze possedute;	
	- l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;	
	- la dichiarazione di conoscenza ed accettazione integrale del	
	presente statuto e l'impegno di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da docu-	
	mentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto	
	salvo il diritto alla riservatezza.	
	Se trattasi di società, associazione od ente, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti escluso il primo, la domanda di	

	ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio	
	altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al	
	fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente	
	art. 6.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art.6, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione	
	e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-	

sione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8 (CONFERIMENTI E QUOTE - VINCOLI - ALIENAZIONE) - I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e danno diritto all'assegnazione di quote proporzionali di partecipazione al capitale dell'ente.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società in assenza di autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni

dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Qualora l'atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni il socio può recedere dalla società, con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento della partecipazione, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.

ART. 9 (OBBLIGHI DEI SOCI) - Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono tenuti:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo, del capitale sottoscritto;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

ART. 10 (DIRITTI DEI SOCI) - I soci possono esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea ed ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro

	delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecuti-	
	vo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rap-	
	presentante, eventualmente assistito da un professionista di	
	sua fiducia.	
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutua-	
	listici con la società, secondo le regole stabilite dal pre-	
	sente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della	
	effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare	
	i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci me-	
	desimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di con-	
	trarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, com-	
	patibilmente con le esigenze della gestione sociale e la ne-	
	cessità di rispettare il principio di parità di trattamento.	
	Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indica-	
	ti, diritto a concludere contratti di lavoro con la cooperati-	
	va; i "soci utenti" hanno, nei medesimi termini, diritto ad	
	ottenere dalla cooperativa i servizi sociali rientranti	
	nell'oggetto sociale.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata ese-	
	cuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbliga-	
	zioni contratte con la società.	
	ART. 11 (PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO) - La qualità di socio	
	si perde:	
	- per recesso, esclusione, decadenza, fallimento o per causa	

	di morte, se il socio è persona fisica;
	- per recesso, esclusione, decadenza, fallimento, scioglimento
	o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.
	ART. 12 (RECESSO) - Il diritto di recesso, nei casi previsti
	dalla legge, è esercitato mediante lettera raccomandata che
	deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel
	registro delle imprese della delibera che lo legittima, con
	l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domi-
	cilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il
	fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione,
	esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da
	parte del socio.
	Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è
	privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revo-
	ca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo
	scioglimento della società.
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino
	il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'or-
	gano amministrativo deve darne immediata comunicazione al so-
	cio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della co-
	municazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della

domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

ART. 13 (ESCLUSIONE) - L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

- che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa, così come meglio specificato nel regolamento;

- che si renda gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che i-

	neriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere a-
	dottate dagli organi sociali;
	- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,
	le delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà
	dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine
	non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi e che, pre-
	via intimazione da parte dell'organo amministrativo, con ter-
	mine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento
	del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme
	dovute alla società a qualsiasi titolo;
	- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con
	la cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese
	private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'or-
	gano amministrativo.
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o
	causa.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre
	opposizione al Tribunale, nel termine di 60 (sessanta) giorni
	dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale de-
	termina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici penden-
	ti.
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei
	soci, da farsi a cura degli amministratori.
	ART. 14 (LIQUIDAZIONE) - I soci receduti od esclusi hanno di-

ritto al rimborso della partecipazione sociale, eventualmente rivalutata a norma del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 quinquies la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

ART. 15 (DECESSO DEL SOCIO) - In caso di decesso del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del de cuius.

L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto per assumere la qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso entro e non oltre mesi sei dalla accettazione dell'eredità, o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presente statuto, cui conseguirà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'organo amministrativo nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi

previste. Nel caso in cui comunque l'erede o legatario non ne faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione del patrimonio sociale.

Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari agli stessi verrà attribuita una quota della partecipazione sociale del dante causa proporzionale ai diritti successori spettanti, di tal che al momento del subentro in società in luogo della partecipazione del causa si avranno tante partecipazioni proporzionali e distinte per quanti saranno gli eredi o legatari, a ciascuno dei quali spetteranno i relativi diritti amministrativi, e quelli patrimoniali che spettano ad ogni socio cooperatore secondo i patti del presente statuto.

ART. 16 (TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI) - La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 15 - con esclu-

	sione del primo caso - oltre al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regola-	
	mento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione	
	calcolata come sopra.	
	Il socio che non fa più parte della cooperativa risponde verso	
	di essa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.	
	Art. 16-bis (SOCI SOVVENTORI). Ferme restando le disposizioni	
	di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere am-	
	messi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 del-	
	la legge 31.01.92, n. 59.	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti.	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori	

	provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il	
	socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammini-	
	stratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento	
	della comunicazione.	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i	
	destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al	
	momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	

	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-	
	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
	questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono	
	attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione	
	dei titoli.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a	
	norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-	
	ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO IV: PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE	
	ART. 17 (ELEMENTI COSTITUTIVI) - Il patrimonio della coopera-	

	tiva è costituito:	
	- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai con-	
	ferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	- dalla riserva legale;	
	- dalla riserva straordinaria;	
	- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista	
	per legge.	
	Delle obbligazioni sociali risponde solo la cooperativa con il	
	suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle	
	quote sottoscritte.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i so-	
	ci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto	
	del suo scioglimento.	
	ART. 18 (BILANCIO DI ESERCIZIO) - L'esercizio sociale va dal	
	giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto	
	di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale.	
	In sede di redazione del bilancio vanno riportati separatamen-	
	te i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguen-	
	do eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	Amministratori e sindaci, ove nominati, debbono, nelle rela-	
	zioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specifi-	

	camente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conse-
	guimento dello scopo mutualistico.
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte
	dell'avanzo netto di gestione, destinandolo innanzitutto, nel
	seguente ordine:
	a) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
	della cooperazione, nella misura prevista dalla legge (attual-
	mente nella misura del tre per cento, ai sensi dell'art. 11,
	comma 4, della legge 31 gennaio 1992 n. 59);
	b) - a riserva legale, in misura non inferiore a quella previ-
	sta dalla legge e dal presente statuto;
	c) - a rivalutazione del capitale sociale mediante aumento
	gratuito dello stesso con utilizzo degli utili di esercizio,
	nei limiti e con le modalità di cui all'art. 7 della legge n.
	59/1992, e comunque entro il limite massimo previsto dall'art.
	2545- <i>quinquies</i> , comma 3, lettera b), del codice civile.
	La rimanente parte degli utili netti annuali può essere desti-
	nata dall'assemblea, una volta effettuati gli accantonamenti
	di cui sopra, nel seguente ordine:
	d) - alla remunerazione degli strumenti finanziari, nei limiti
	stabiliti dalla legge e dal presente statuto;
	e) - alla ripartizione dei ristorni, con le modalità previste
	dalla legge e dal presente statuto;
	f) - alla distribuzione di dividendi ai soci cooperatori, in
	misura non superiore a quella stabilita dalla legge e dal pre-

sente statuto per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e per il godimento delle agevolazioni fiscali; e con la precisazione che non possono essere distribuiti utili ai soci cooperatori se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;

g) - ad eventuale riserva facoltativa.

Pertanto, l'avanzo netto di gestione deve essere destinato prioritariamente a fini mutualistici, intendendo per tali il contributo ai fondi mutualistici, l'incremento della riserva indivisibile, e - salva la prioritaria remunerazione degli strumenti finanziari eventualmente emessi - la ripartizione dei ristorni.

E' preclusa la distribuzione di acconti sui dividendi, di cui all'art. 2433-bis del codice civile.

ART. 19 (RISTORNI) - L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta dell'organo amministrativo, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato (degli scambi mutualistici), nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione, generato esclusivamente dall'attività svolta con i soci (né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/01 e succes-

sive modificazioni).

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno.

TITOLO V: ORGANI SOCIALI

ART. 20 (ORGANI SOCIALI) - Sono organi sociali della cooperativa:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) l'Organo Amministrativo;
- 3) L'Organo di controllo o Revisore (se obbligatorio o se nominato).

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 21 (COMPETENZE - CONVOCAZIONE) - L'assemblea dei soci delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua approvazione mediante convocazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina dell'Organo amministrativo;
- la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore, nei casi previsti dall'articolo 2477;
- le delibere sulle questioni gestionali riservate statutaria-

	mente alla sua competenza rimesse alla sua approvazione	
	dall'organo amministrativo;	
	- le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	- le decisioni di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-	
	ti dei soci;	
	- lo scioglimento anticipato della cooperativa e la proroga	
	della sua durata;	
	- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi	
	poteri.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo,	
	almeno una volta all'anno, a mezzo di pec (posta elettronica	
	certificata) e/o email da inviare all'indirizzo di posta elet-	
	tronica dei soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora del-	
	la prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata	
	in un giorno diverso da quello della prima, e non oltre 30	
	(trenta) giorni da questa.	
	L'assemblea può essere convocata nel Comune ove ha sede la so-	
	cietà o in qualsiasi altro luogo, in Italia.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assem-	
	blea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipa	
	l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci	
	sono presenti o informati della riunione, e nessuno si oppone	

alla trattazione dell'argomento.

ART. 22 (QUORUM) - L'assemblea è regolarmente riunita:

1. in prima convocazione, quando sia presente un numero di soci che rappresenta almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci;

2. in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le delibere dell'assemblea sono valide qualora siano assunte con la maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci presenti o rappresentati.

Tuttavia la validità delle delibere riguardanti aspetti specifici - scioglimento anticipato della Cooperativa, mutamento dell'oggetto sociale, trasformazione o fusione della società e trasferimento della sede legale all'estero - è subordinata all'approvazione (anche in seconda convocazione) con un numero di voti che rappresenti più della metà dei voti spettanti a tutti i soci.

In tali ultime ipotesi i soci dissenzienti sono legittimati al recesso.

ART. 23 (VOTAZIONI - RAPPRESENTANZA) - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia
	l'ammontare della sua partecipazione; ai soci persone giuridi-
	che potranno essere attribuiti più voti in assemblea, non ol-
	tre tre, in relazione all'ammontare della rispettiva quota op-
	pure al numero dei rappresentanti.
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio a-
	vente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di
	socio cooperatore o sovventore.
	Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-
	tante in bianco.
	ART. 24 (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA) - L'Assemblea è presieduta
	dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza
	di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col
	voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina
	di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario
	non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
	AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE
	ART. 25 (AMMINISTRAZIONE) - La Società è amministrata da un
	Consiglio di Amministrazione.
	Lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile
	da 3 a 5, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta
	prima dell'elezione.

	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione
	è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indica-
	te dai soci cooperatori persone giuridiche.
	L'Organo amministrativo resterà in carica per tre esercizi.
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo
	organo amministrativo è stato ricostituito.
	Gli amministratori possono essere rieletti.
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, se questo non
	è stato nominato dall'assemblea.
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-
	sentanza - con firma sociale - della Cooperativa e può compie-
	re tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo
	quanto escluso per legge o per statuto.
	ART. 26 (COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI) - Gli Amministratori
	sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della So-
	cietà, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci
	dalla legge.
	Qualunque sia la sua composizione, l'organo amministrativo, ha
	il dovere di gestire la cooperativa, eseguendo i seguenti a-
	dempimenti:
	a) convocare l'assemblea ed eseguirne le deliberazioni;
	b) redigere il bilancio di esercizio;
	c) stipulare gli atti, i contratti e le convenzioni richiesti
	dalle attività sociali;

	d) deliberare sull'ammissione, sul recesso, sulla decadenza e
	sull'esclusione dei soci;
	e) porre in essere le operazioni creditizie e finanziarie ne-
	cessarie alla gestione della Cooperativa;
	f) compiere tutti gli altri atti di ordinaria e straordinaria
	amministrazione che non risultino essere riservati all'assem-
	blea per legge od in virtù del presente statuto;
	g) redigere il Regolamento interno per i soci lavoratori da
	sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria ai sensi
	dell'art.6 della legge n.142/2001 e successive modifiche.
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attri-
	buzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381
	del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, reces-
	so ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi compo-
	nenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei
	suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le
	eventuali modalità di esercizio della delega.
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono ri-
	ferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul genera-
	le andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzio-
	ne, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di
	dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e
	dalle sue controllate.
	ART. 27 (CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI) - L'Organo amministra-

36 di 42

mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

ART. 29 (COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI) - Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

ART. 30 (RAPPRESENTANZA) - Il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

	ART. 31 (ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE) -	Qualora se ne rav-
	visi l'opportunità la società può nominare un Organo di Con-	
	trollo o un Revisore in possesso dei requisiti di legge.	
	La nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore è in ogni	
	caso obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. e nel-	
	le altre ipotesi previste dalla legge.	
	L'organo di controllo è costituito alternativamente, e su de-	
	cisione dei soci da adottare al momento della nomina, da un	
	membro effettivo detto Sindaco Unico oppure da tre membri ef-	
	fettivi e due supplenti che formano il Collegio Sindacale, a-	
	venti i requisiti di legge.	
	L'organo di controllo nominato verifica il rispetto delle nor-	
	me di legge e di statuto, vigila sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adotta-	
	to dalla società e sul concreto funzionamento. Allo stesso è	
	attribuita anche la revisione legale dei conti.	
	All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le	
	disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società	
	per azioni, in quanto compatibili.	
	Nel caso di nomina di un Revisore, quest'ultimo eserciterà la	
	revisione legale dei conti della società. In tal caso si ap-	
	plicano le disposizioni dettate per le società per azioni, in	
	quanto compatibili.	
	TITOLO VI: SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	

	ART. 32 (SCIoglimento ANTICIPATO) - L'Assemblea che dichiara	
	lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori	
	stabilendone i poteri.	
	ART. 33 (DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE) - In caso di sciogli-	
	mento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato;	
	- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	TITOLO VII: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART. 34 (PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E	
	DEVOLUZIONE) - La cooperativa si prefigge di svolgere la pro-	
	pria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	- è fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	- è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superio-	
	re a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-	
	dendi;	
	- è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;	
	- in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	

sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Ai sensi dell'art. 111 *septies* delle disposizioni di attuazione del codice civile, le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c.

ART. 35 (CLAUSOLA COMPROMISSORIA) - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci nonché tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, ad eccezione delle controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, verranno deferite ad un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'Arbitro giudicherà secondo diritto, ai sensi degli articoli 34 e seguenti del D.LGS. 17 gennaio 2003, n.5.

ART. 36 (RINVIO) - Alla presente cooperativa si applicano:

1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;

2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, e le disposizioni in materia di impresa sociale, in quanto la cooperativa sociale acquisisce di diritto la qualifica di impresa sociale ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, nel rispetto della normativa specifica delle cooperative;

4) - per quanto non previsto, gli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

F.to: LA MANTIA Andrea, BALISTRERI Giuseppe, IANNITELLO Salvatore, EL AGREBI Christian, ROLLO Michele, PERLOTTI Andrea, VI-
TELLO Diego, PALUMBO Gioacchino, AMICO Antonino, RIBEIRO Car-
men Cristina, ANSALDI Anna, CRISAFI Francesco, Cecilia Claudia
Romano notaio.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 D.Lgs. 7 marzo 2005

42 di 42